

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 22/04/2026 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto ritualmente notificato il 16 luglio 2013, lo [REDACTED] [REDACTED] (di seguito anche, *breviter*, [REDACTED] o Studio), associazione professionale avente ad oggetto l'esercizio in forma associata delle professioni di commercialista, avvocato e consulente del lavoro, citò il dott. [REDACTED] [REDACTED] innanzi al Tribunale di Milano, rassegnando le seguenti conclusioni: *«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1) condannare il dott. [REDACTED] [REDACTED] per tutti i motivi esposti in narrativa, a corrispondere allo [REDACTED] l'importo di euro 106.120,14, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo»*. Tanto sul presupposto che il [REDACTED] associato allo Studio per il periodo dal 2003 al 15 novembre 2007, aveva conseguito utili superiori a quelli spettantigli: conclusione cui l'attore era pervenuto utilizzando conteggi interni, dallo stesso elaborati, in virtù dei quali la quota di utile di competenza riconosciuta al convenuto era risultata inferiore al totale degli acconti utili e delle ritenute d'acconto attribuite ex art. 22 del Testo Unico delle imposte sui redditi, che lo Studio includeva nel computo degli importi "corrisposti".

Instauratosi il contraddittorio, si costituì il [REDACTED] chiedendo, preliminarmente, la riunione del giudizio ad altri due, analoghi, intrapresi dal medesimo Studio, innanzi allo stesso tribunale, nei confronti, rispettivamente, del dott. [REDACTED] [REDACTED] e dell'Avv. [REDACTED] [REDACTED]. Quanto al merito, poi, concluse per il rigetto dell'avversa domanda di condanna e, contestata la correttezza dei rendiconti annuali dello Studio, chiese condannarsi quest'ultimo al pagamento, in suo favore, di almeno € 151.101,85, a titolo di utili non distribuiti, fatta salva una loro più precisa determinazione in funzione degli utili effettivamente conseguiti dall'associazione professionale nel periodo 2003-2007, oltre ad € 374.664,00 (o alla diversa e maggiore o minore somma che fosse risultata all'esito



dell'istruttoria) a titolo di liquidazione della sua quota associativa, ovvero, e comunque, ex art. 2041 cod. civ. per la locupletazione conseguita da controparte, senza giusta causa, ed a svantaggio del deducente.

Disposta la riunione dei giudizi suddetti ed esaurita l'istruttoria, nel corso della quale fu ammessa ed espletata una consulenza tecnica contabile, l'adito tribunale con sentenza del 22 maggio 2018, n. 5711, condannò il [REDACTED] il [REDACTED] ed il [REDACTED] a restituire allo [REDACTED] rispettivamente, € 117.779,00, € 101.686,00 ed € 131.441,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, e respinse le domande formulate in via riconvenzionale.

In particolare, quel giudice ritenne che: *i)* dalla documentazione prodotta, emergeva pacificamente la dazione agli associati predetti delle somme indicate dallo Studio a titolo di anticipazione utili; *ii)* la mancata impugnazione delle delibere assembleari di approvazione degli utili impediva di ridiscutere l'ammontare dell'utile complessivo maturato dallo Studio nel corso di ciascun anno di appartenenza dei medesimi all'associazione; *iii)* comunque, occorreva tener conto – come aveva fatto il c.t.u. – della circostanza che, in data successiva al loro recesso, era intervenuto un accertamento fiscale operato dall'Agenzia delle Entrate nel 2008 con riguardo all'anno 2004, afferente la non inerenza di alcuni costi (per polizze assicurative e immobili) alla gestione dello studio associato. Il rilievo non operava solo sul piano fiscale ma anche civilistico, poiché di detti costi non si sarebbe dovuto tenere conto, proprio perché estranei nel calcolo dell'utile dello Studio. Ciò comportava che gli utili conseguiti dallo Studio, che si sarebbero dovuti attribuiti agli associati, fossero maggiori rispetto a quelli indicati dal primo: conseguentemente, rispetto alla quantificazione dell'utile indicata dallo stesso attore per gli anni in questione, dovevano essere operati gli aumenti calcolati dal c.t.u.; *iv)* per il combinato disposto di cui agli artt. 31-26 dei patti associativi, nel calcolare la quota di effettiva pertinenza dei tre associati, correttamente lo Studio non aveva tenuto conto dell'anno 2007, durante il quale era intervenuto il loro recesso: pertanto, le ritenute subite dallo Studio (che fatturava al cliente, sostituto d'imposta) erano state attribuite con esattezza ai tre associati; *v)* nulla competeva al [REDACTED] al [REDACTED] ed al [REDACTED] a titolo di liquidazione della loro



quota, state il richiamo dell'art 37 dei patti associativi alle disposizioni del codice civile in tema di associazioni.

2. Pronunciando sui gravami, principale ed incidentale, rispettivamente proposti dai suddetti associati e dallo Studio, l'adita Corte di appello di Milano, con sentenza pubblicata il 23 febbraio 2021, così dispose: «*Dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'appello proposto da [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti dello [REDACTED] a spese compensate; respinge l'appello principale, proposto da [REDACTED] [REDACTED] e l'appello incidentale proposto dallo [REDACTED] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5711/18, [...], che conferma, con deduzione della somma di euro 25.243,00 versata da [REDACTED] [REDACTED] il 20 febbraio 2019; [...]*».

Per quanto qui di residuo interesse, quella corte, rilevato, preliminarmente che il [REDACTED] ed il [REDACTED] avevano rinunciato alle domande proposte nei confronti dello [REDACTED] avendo con questo raggiunto un accordo conciliativo: *i) disattese i primi due motivi di appello del [REDACTED] scrutinati congiuntamente, affermando che «L'art. 25 dei patti associativi prevede che: "L'Assemblea approva annualmente il rendiconto dell'anno precedente, con le maggioranze previste dall'art. 6" [...]. L'appellante non ha tempestivamente impugnato le delibere di approvazione del rendiconto degli utili conseguiti dall'Associazione; conseguentemente, deve ritenersi – come ha condivisibilmente affermato il Giudice di prime cure – che l'ammontare degli utili conseguiti dallo Studio per ciascun anno di appartenenza degli associati all'Associazione non possa essere più posto in discussione. La pronuncia impugnata merita conferma anche nella parte in cui il primo Giudice ha tenuto conto "del sopravvenuto (rispetto al recesso) accertamento fiscale operato dall'agenzia delle entrate nel 2008 con riguardo all'anno 2004, afferente la non inerenza di alcuni costi (per polizze assicurative e immobili) alla gestione dello studio associato" (così pag. 8 sentenza di primo grado), trattandosi di circostanze successive rispetto all'approvazione degli utili, estranee alla volontà espressa dagli associati nel momento in cui hanno approvato, con delibere non impugnite, gli utili conseguiti dall'associazione. Ciò evidenzia, quindi, che non vi è alcuna*



contraddittorietà tra la statuizione con cui il primo Giudice ha ritenuto che l'appellante non possa ridiscutere l'ammontare degli utili, approvato dall'assemblea degli associati e la circostanza che si debba tener conto dei fatti sopravvenuti all'approvazione assembleare»; ii) respinse gli altri motivi di impugnazione dello stesso appellante principale, opinando: quanto al terzo, che, «Con la pronuncia impugnata, il Tribunale ha correttamente respinto la tesi di parte convenuta, richiamando una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (la Risoluzione n. 127/E del Ministero delle Finanze) in base alla quale la determinazione del reddito degli studi associati può avvenire solo al termine del periodo d'imposta e quindi solo riguardo agli associati che rivestono tale qualità al termine dell'anno. Del resto, nel corso del 2007 (anno a cui risale il recesso), l'appellante ha ricevuto da ■■■■ la somma di euro 52.760,00, corrispondente a tutti gli acconti maturati fino a quel momento, senza svolgere alcuna contestazione al riguardo, sicché non ricorrono le condizioni per il riconoscimento di maggiori somme a titolo di utili maturati nel 2007»; circa il quarto, che «le doglianze sono infondate, in quanto la domanda riconvenzionale ha per oggetto pretese formulate in modo del tutto generico, attraverso il mero richiamo a comunicazioni intercorse tra le parti ante causam, nell'ambito di trattative per il bonario componimento della lite, che non assumono il significato di riconoscimento di debito»; relativamente al quinto, che, «dalla lettura dell'atto di citazione, ben si comprende che l'azione è stata svolta a titolo di restituzione di indebito, in relazione agli utili assegnati agli associati in eccesso rispetto a quanto di loro spettanza»; con riguardo al sesto, infine, che «i patti associativi rinviano alla disciplina codicistica delle associazioni e, segnatamente, all'art. 24 quarto comma c.c., in base al quale "Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione"».

3. Per la cassazione di questa sentenza il dott. ■■■■ ■■■■ ha proposto ricorso affidato ad otto motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1



cod. proc. civ. Ha resistito, con controricorso, [REDACTED]
[REDACTED]

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è rubricato «*Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. avuto riguardo agli artt. 23, 2377, 2251 e ss. e 1418 c.c., ed alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, con riferimento alle statuizioni secondo cui, non avendo il dottore [REDACTED] "tempestivamente impugnato le delibere di approvazione del rendiconto degli utili conseguiti dall'Associazione", l'ammontare degli utili medesimi non potrebbe più essere posto in discussione*». Esso contesta la ivi riportata affermazione della corte territoriale ed assume, in sintesi, che nessun termine sarebbe stabilito per l'impugnazione delle delibere di approvazione del rendiconto dell'associazione odierna controricorrente.

1.1. Tale doglianza non merita accoglimento.

Infatti, ove pure volesse convenirsi con il [REDACTED] circa l'inapplicabilità, in relazione alle associazioni professionali costituite ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1815 (quale risulta essere lo [REDACTED] dell'art. 23 cod. civ., e, in ogni caso, benché questa Corte sia assolutamente conscia dell'indirizzo ermeneutico espresso da Cass. n. 1498 del 1978, successivamente ribadito da Cass. n. 8456 del 2014 – secondo cui, "Da/ combinato disposto degli artt. 23, primo comma, e 24, terzo comma, cod. civ., dettati in tema di associazioni riconosciute ed applicabili anche alle associazioni non riconosciute, si evince che i vizi delle delibere assembleari, si traducano essi in ragioni di nullità ovvero di annullabilità, possono essere fatti valere con azione giudiziaria, non soggetta a termini di decadenza, da qualunque associato, oltre che dagli organi dell'ente e dal P.M., solo con riguardo alle decisioni che abbiano contenuto diverso dall'esclusione del singolo associato, mentre, per queste ultime, l'azione medesima è esperibile esclusivamente dall'interessato, nel termine di decadenza di sei mesi dalla loro notificazione ovvero dalla conoscenza dell'esclusione"– ciò che qui si rivela affatto dirimente è che, nella vicenda in esame, non risulta essere stata specificamente dedotta, ancor prima che documentata, alcuna impugnativa



delle "delibere di approvazioni del rendiconto di utili conseguiti dall'Associazione" di cui si discute.

1.2. Né può assumersi, oggi, che ci si trovi al cospetto di deliberazioni inficiate da nullità, rilevabile di ufficio alla stregua dei principi sanciti da Cass., SU, n. 26242 del 2014 in materia di nullità contrattuale e qui ritenuti parimenti applicabili invocandosi quanto si legge nella riportata motivazione di Cass. n. 8795 del 2016 (*cf. amplius*, pag. 18 del ricorso).

Invero, premesso che non risulta che una tale questione sia stata posta espressamente, né che sia stato accertato alcunché al riguardo da entrambi i giudici di merito, rileva il Collegio che è innegabile che la giurisprudenza di legittimità affermi che, nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo (*cf. Cass.*, SU, n. 26242 del 2012, i cui assunti sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251 del 2018, Cass. n. 26495 del 2019, Cass. nn. 20170 e 28377 del 2022). Questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista – per così dire – quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare *ex officio* avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già tempestivamente allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già (giova ripeterlo) tempestivamente allegati (*cf.*, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 6508 del 2026; Cass. n. 20713 del 2023; Cass. n. 5478 del 2024; Cass. nn. 8668 e 12461 del 2025).

Nell'odierna vicenda, dunque, sarebbe stato necessario, da parte del [REDACTED] allegare tempestivamente (al più tardi con la prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ., – nel testo, applicabile *ratione*



temporis, anteriore alla modifica apportatagli dal d.lgs. n. 149 del 2022 – già innanzi al tribunale), i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità di una successiva rilevazione officiosa di quella stessa nullità da lui oggi invocata pur non essendo stata documentata una tempestiva domanda formulata in tal senso in primo grado. In altri termini, la *quaestio nullitatis* come da lui sollevata con l'atto di appello (cfr. pag. 17 del ricorso), pur astrattamente proponibile al di là delle preclusioni ormai maturatesi, avrebbe, sì, obbligato il giudice a rilevarne l'eventuale fondatezza, o meno (con conseguente applicazione del disposto dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ.), ma sempre che, ed a condizione che, i fatti costitutivi del relativo vizio fossero stati già tempestivamente allegati onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio. Una tale tempestiva allegazione, tuttavia, non risulta dall'odierno motivo ricorso che, invece, si limita a riportare (cfr. la già citata pag. 17) soltanto alcuni stralci dell'atto di appello.

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia la «Nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per vizio motivazionale con riferimento alle statuizioni che escludono la rilevanza di tutti gli elementi emersi successivamente alle approvazioni assembleari da tenere in considerazione ai fini della determinazione degli utili conseguiti da un'associazione professionale». In estrema sintesi, si contesta alla corte territoriale di avere, da un lato, statuito che, per la determinazione dell'ammontare degli utili conseguiti dall'Associazione si dovesse «tener conto dei fatti sopravvenuti all'approvazione assembleare» (così dovendo intendersi che andassero considerati tutti gli elementi emersi successivamente all'approvazione e non solo taluni di essi), ma, dall'altro, di averne valutato solo uno, vale a dire l'accertamento fiscale operato dall'Agenzia delle Entrate nel 2008 con riguardo all'anno 2004.

2.1. Anche questa doglianza non merita accoglimento.

Invero, giova premettere che, come ancora ribadito, in motivazione, da Cass. n. 8374 del 2026, Cass. nn. 34212, 20894 e 8671 del 2025, nonché da



Cass. nn. 26383, 19423, 16118, 13621, 9807 e 6127 del 2024, l'attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile, *ratione temporis*, risultando impugnata una sentenza pubblicata il giorno 23 febbraio 2021, ha ormai ridotto al "*minimo costituzionale*" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (*cf.* tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "*mancaza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico*", nella "*motivazione apparente*", nel "*contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili*" e nella "*motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile*", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (*cf.* Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua "*contraddittorietà*" (*cf.* Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023). Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito della riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella "*insanabile*" e l'unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella "*insuperabile*". Non rileva, in relazione ad una siffatta contestazione, la correttezza della soluzione adottata o la sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (*cf.* Cass. n. 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022).

Orbene, nella fattispecie in esame, la corte distrettuale, nel disattendere il secondo motivo del gravame principale ivi formulato dal [REDACTED] ha



confermato, *in parte qua*, la decisione di primo grado, evidenziando che «La pronuncia impugnata merita conferma anche nella parte in cui il primo Giudice ha tenuto conto "del sopravvenuto (rispetto al recesso) accertamento fiscale operato dall'agenzia delle entrate nel 2008 con riguardo all'anno 2004, afferente la non inerenza di alcuni costi (per polizze assicurative e immobili) alla gestione dello studio associato" (così pag. 8 sentenza di primo grado), trattandosi di circostanze successive rispetto all'approvazione degli utili, estranee alla volontà espressa dagli associati nel momento in cui hanno approvato, con delibere non impugnite, gli utili conseguiti dall'associazione» (cfr. pag. 9-10 della sentenza oggi impugnata). È innegabile, dunque, che quella corte ha specificato, affatto chiaramente, che i fatti sopravvenuti all'approvazione dei rendiconti di cui si poteva discutere erano quelli estranei alla volontà espressa dagli associati; né, peraltro, il ricorrente spiega oggi, adeguatamente, se e quali fossero gli altri fatti, oltre a quello indicato dalla corte predetta, di cui si sarebbe dovuti tenere conto.

2.2. A tanto deve solo aggiungersi che, nella misura in cui la doglianza in esame, malgrado il suo riferimento al vizio di nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., sembra lamentare un preteso omesso esame di (altri) fatti, non individuati, né, soprattutto, indicati come decisivi (spiegandone adeguatamente le ragioni), la stessa andrebbe ricondotta, correttamente al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., qui, tuttavia, non invocabile essendosi al cospetto di una fattispecie di cd. *doppia conforme*. Basta ricordare, allora, che, avuto riguardo alla regola di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022 ma qui applicabile *ratione temporis* (giusta l'art. 35 del menzionato d.lgs. e posto che il giudizio di appello venne instaurato dall'odierno ricorrente con citazione notificata il 13 luglio 2018, come affermato alla pagina 11 del ricorso. Cfr. Cass. n. 11439 del 2018), la quale esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell'art. 360, comma 1, dello stesso codice, nell'ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l'integrale conferma della decisione di primo grado (cd. "*doppia conforme*"), questa Corte ha da tempo chiarito che il presupposto di applicabilità della



norma risiede nella cd. "doppia conforme" in facto (Cass. n. 7724 del 2022 ha precisato, inoltre, che «Ricorre l'ipotesi di "doppia conforme", ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice»), sicché la parte ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo, ha l'onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 6512 del 2026; Cass. n. 5436 del 2024; Cass. nn. 35782, 26934 e 5947 del 2023; Cass. n. 20994 del 2019; Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860 del 2014): onere rimasto, invece, assolutamente inadempito stando alle argomentazioni concretamente rinvenibili nella doglianza *de qua*.

3. Il terzo motivo di ricorso prospetta la «Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per vizio motivazionale con riferimento alle statuizioni secondo cui "la determinazione del reddito degli studi associati può avvenire solo al termine del periodo d'imposta e quindi solo riguardo agli associati che rivestono tale qualità al termine dell'anno. Del resto, nel corso del 2007 (anno cui risale il recesso) l'appellante ha ricevuto da ■■■■ la somma di euro 52.760,0 corrispondenti a tutti gli acconti maturati fino a quel momento senza svolgere alcuna contestazione al riguardo». In sintesi, il dedotto vizio motivazionale ascritto alla corte distrettuale è l'aver ritenuto che non dovessero essere conguagliati gli acconti dell'anno 2007, in cui il ricorrente è receduto, guardando al reddito complessivo dell'anno.

3.1. Questa doglianza si rivela complessivamente inammissibile.

Invero, rileva il Collegio che, sullo specifico punto – «Con la pronuncia impugnata, il Tribunale ha correttamente respinto la tesi di parte convenuta, richiamando una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (la Risoluzione n.



127/E del Ministero delle Finanze) in base alla quale la determinazione del reddito degli studi associati può avvenire solo al termine del periodo d'imposta e quindi solo riguardo agli associati che rivestono tale qualità al termine dell'anno. Del resto, nel corso del 2007 (anno a cui risale il recesso), l'appellante ha ricevuto da ■■■■ la somma di euro 52.760,00, corrispondente a tutti gli acconti maturati fino a quel momento, senza svolgere alcuna contestazione al riguardo, sicché non ricorrono le condizioni per il riconoscimento di maggiori somme a titolo di utili maturati nel 2007» – la sentenza impugnata reca chiaramente due autonome *rationes decidendi*: il tenore di una Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (che, secondo la corte territoriale, consentirebbe il conguaglio solo per i soci che fossero tali alla data del 31 dicembre dell'anno di imposta) e la condotta acquiescente del ricorrente.

La prima di esse è censurata con riguardo al contenuto stesso della citata Risoluzione e si risolve, in realtà (malgrado l'invocazione di un vizio motivazionale), nella contestazione dell'interpretazione ad essa fornita dalla corte territoriale, dunque, in un vizio riconducibile all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Sennonché, come ricordato da Cass. n. 23524 del 2024 (*cf.* in motivazione), «la violazione di circolari ministeriali non può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, in quanto esse non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all'Amministrazione da cui promanano. Le cennate caratteristiche ne evidenziano la natura di meri atti amministrativi non provvedimentali» (a questa regola non si sottraggono le circolari dell'Amministrazione Finanziaria, le quali non vincolano i contribuenti né i giudici, sicché agli atti in questione non si estende il controllo di legittimità devoluto alla Corte Suprema. *Cfr.*, oltre all'appena citata Cass. n. 23524 del 2024, le ulteriori Cass. n. 1335 del 2024, Cass. n. 5937 del 2017, Cass. n. 16612 del 2008, Cass. n. 11449 del 2005).

Pertanto, non risultando essere adeguatamente censurata tale (come detto) *ratio decidendi*, deve trovare applicazione il principio secondo cui, ove la corrispondente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di



ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l'annullamento, in parte qua, della sentenza (*cf.*, e *multis*, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 19277 del 2025; Cass. nn. 5102 e 4067 del 2024; Cass. nn. 26801 e 4355 del 2023; Cass. n. 4738 del 2022; Cass. n. 22697 del 2021; Cass., SU, n. 10012 del 2021).

3.2. Tanto esime il Collegio dal precisare che la seconda delle suddette *rationes* si sottrae al sindacato per vizio di motivazione, stanti i richiamati i principi già riportati al precedente parag. 2.1. al fine di delimitare l'attuale rilevanza di un preteso vizio motivazionale e considerato che la decisione, *in parte qua*, supera agevolmente la soglia del minimo costituzionale.

4. Il quarto motivo di ricorso lamenta la «*Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. avuto riguardo agli artt. 26 e 31 dei patti associativi, agli artt. 1372 e 1362 c.c. ed all'art. 5 del T.U.I.R., con riferimento alle statuizioni secondo cui "non ricorrono le condizioni per il riconoscimento di maggiori somme a titolo di utili maturati nel 2007"*». Si ascrive alla corte di appello di avere posto a fondamento di tale sua erronea decisione solo la Risoluzione n. 127/E del Ministero delle Finanze che, tuttavia, non ha nulla che vedere con il caso di specie. Tale Risoluzione, infatti, si limita a recepire il disposto dell'art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ai sensi del quale i redditi delle società di persone, alle quali sono equiparabili le associazioni professionali, imputano pro quota il reddito ai soci al termine del periodo di imposta; ma tale regime tributario non incide in alcun modo sull'assetto dei rapporti obbligatori tra associazione e associati che trova la propria fonte nei patti associativi. Questi ultimi, nel caso di specie, prevedono espressamente il diritto dell'associato receduto in corso d'anno all'attribuzione del reddito in proporzione alla frazione d'anno in cui si è svolto il rapporto associativo (*cf.* artt. 31 e 36). Analoga violazione è rinvenibile



nella statuizione secondo cui, avendo il ██████ percepito acconti utili in corso d'anno, non avrebbe titolo a percepire alcunché, conclusione anch'essa confliggente con il chiaro disposto dell'att. 31 dei patti associativi.

4.1. Anche questa censura si rivela inammissibile, atteso quanto si è già complessivamente riferito in relazione alla seconda delle *rationes decidendi* descritte scrutinandosi il precedente motivo. Essa, peraltro, benché formulata sotto il profilo di doglianza ermeneutica, si risolve, in realtà, in una censura in fatto, come tale inammissibile in sede di legittimità.

5. Il quinto motivo di ricorso è rubricato «*Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per vizio motivazionale con riferimento alle statuizioni secondo cui lo pretese svolte dal dottore ██████ affinché si tenesse conto delle posizioni debitorie maturate dall'associazione professionale nei suoi confronti e da quest'ultima riconosciute ante causam, sarebbero state "formulate in modo del tutto generico, nell'ambito di trattative per il bonario componimento della lite, che non assumono il significato di riconoscimento di debito*». Si assume, in sintesi, che la corte distrettuale, nella stessa frase, ha stabilito, da un lato, la genericità delle pretese oggetto delle domande riconvenzionali svolte dal ██████ e, dall'altro, che esse si fondavano su «*comunicazioni intercorse tra le parti ante causam*» (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata). Queste due statuizioni, secondo il ricorrente sarebbero in contrasto l'una con l'altra, posto che non si può tacciare di genericità una pretesa e, al tempo stesso, dare atto che essa è stata svolta attraverso il richiamo a specifiche comunicazioni intercorse tra le parti prima della instaurazione del giudizio, depositate agli atti del giudizio medesimo.

5.1. Questa censura risulta inammissibile per una duplice ragione.

In primis, perché la statuizione della corte di appello secondo cui «*la domanda riconvenzionale ha per oggetto pretese formulate in modo del tutto generico, attraverso il mero richiamo a comunicazioni intercorse tra le parti ante causam, nell'ambito di trattative per il bonario componimento della lite, che non assumono il significato di riconoscimento di debito*» (cfr. pag. 11 della decisione impugnata), equivale, nella sostanza, ad un rilievo di inammissibilità del corrispondente motivo di appello principale del ██████ ai



sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., rimasto non adeguatamente impugnato, posto che l'*error in procedendo* ivi asseritamente rinvenibile non può essere censurato con il vizio motivazionale (come, invece, qui accaduto) se solo si considera che, come sancito da Cass. n. 1669 del 2023, il principio di economia processuale (quale riflesso della garanzia costituzionale del giusto processo) giustifica il potere della Corte di cassazione di correggere, ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., la motivazione della sentenza impugnata anche con riferimento all'*error in procedendo*, in particolare all'*error in iudicando de modo procedendi* (cioè all'errore di applicazione della norma processuale che sfocia in un corrispondente vizio di attività), indipendentemente dalla circostanza che ciò dipenda dall'erronea soluzione di una *quaestio iuris* o di una *quaestio facti*, trattandosi di fatto processuale rispetto al quale la Corte ha potere d'indagine autonoma sul fascicolo.

5.2. In secondo luogo, il motivo, per come concretamente argomentato, si rivela carente di specificità, atteso che la corte territoriale ha pronunciato sulla inammissibilità della domanda riconvenzionale del ██████ come svolta in primo grado, mentre il ricorrente argomenta la sua odierna doglianza riproducendo, nel ricorso, contenuti dell'atto di appello, in luogo di quelli che invece sarebbero stati necessari, relativi alla comparsa di costituzione innanzi al tribunale recante la domanda riconvenzionale suddetta.

Non resta che ricordare, allora, che, come sostanzialmente si desume da Cass. n. 24550 del 2023, da Cass. nn. 26525 e 31773 del 2025, nonché da Cass. n. 6508 del 2026, nel giudizio di cassazione, il motivo che, a fronte della dichiarazione di sua inammissibilità da parte del giudice del gravame, attinga direttamente il merito, senza censurare adeguatamente l'*error in procedendo* in cui questi sarebbe incorso, così da rimuovere la ragione in rito che aveva impedito la valutazione nel merito della censura mosse con l'atto di appello, determina l'inammissibilità del motivo di ricorso, derivando da tale omissione il passaggio in giudicato della statuizione di inammissibilità ed il conseguente venir meno dell'interesse della parte a far valere in sede di legittimità l'eventuale erroneità delle ulteriori statuizioni, sul punto, della decisione impugnata.



6. Il sesto motivo di ricorso prospetta la «*Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. avuto riguardo agli artt. 2697, 2735, 1988, 2727 e 2729 c.c., con riferimento alle statuizioni contenute nella sentenza medesima secondo cui la conferma della sussistenza di posizioni debitorie dell'associazione professionale nei confronti del dottore ██████ sarebbero state effettuate "nell'ambito di trattative per il componimento della lite, che non assumono il significato di riconoscimento di debito"*». Si contesta alla corte territoriale di avere accolto la tesi di parte attrice – secondo cui, <considerato il mancato raggiungimento dell'accordo de quo [...], è da escludere che i conteggi predisposti e proposti in sede transattiva possano avere un qualsivoglia valore o costituiscano riconoscimento alcuno da parte dello Studio» – nonostante i documenti agli atti dimostrassero in modo inequivocabile che non sussisteva alcuna trattativa e lo Studio neppure aveva tentato di provare la sussistenza di una trattativa volta al bonario componimento della lite.

6.1. Questa doglianza si rivela inammissibile per plurime ragioni.

In primo luogo, perché, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021; Cass. n. 31999 del 2022; Cass. n. 5141 del 2023; Cass. n. 14107 del 2025).

In secondo luogo, perché mostra di non considerare che un'autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma,



non anche quando, a seguito di un'eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (*cf.*, anche nelle rispettive motivazioni, Cass., nn. 10231 e 8351 del 2026; Cass. nn. 34126 e 7597 del 2025; Cass. nn. 25376, 19371, 15032 e 10794 del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; Cass. nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass. n. 26366 del 2017; Cass. nn. 19064 e 2395 del 2006), nella specie non prospettato (e comunque da rapportarsi al già richiamato testo novellato di cui alla citata norma, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), né, peraltro, concretamente prospettabile essendosi al cospetto, come si è già riferito, di una fattispecie di cd. *doppia conforme*.

In terzo luogo, perché l'indagine volta a stabilire se una dichiarazione della parte costituisca, o meno, confessione - e, cioè, ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte - si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se non per vizio motivazionale (*cf.* Cass. n. 3698 del 2020; Cass. n. 5330 del 2003; Cass. n. 3524 del 1985), qui non prospettato (e comunque da rapportarsi al già richiamato testo novellato di cui alla citata norma), né, ancora una volta, concretamente prospettabile essendosi al cospetto, anche in questo caso, di una fattispecie di cd. *doppia conforme*. Parimenti al giudice di merito è riservata l'indagine sul contenuto e sul significato delle dichiarazioni della parte al fine di stabilire se esse importino, o non, una ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. (*cf.* Cass. n. 20422 del 2019; Cass. n. 5759 del 1980; Cass. n. 1653 del 1975).

Va considerato, infine, che, come condivisibilmente puntualizzato, nelle rispettive motivazioni, da Cass. n. 9054 del 2022 e Cass. n. 16303 del 2023, la deduzione del vizio di violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2729, comma 1, cod. civ., suppone un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il



ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito – assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato – risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza. Di contro, la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando si concreta, invece, o in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali, in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell'applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, comma 1, cod. civ. (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali). In questi casi, la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della *quaestio facti*, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa *quaestio* e ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ. (falsa applicazione dell'art. 2729, comma 1, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della *quaestio facti*. Terreno che, come le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito abbia ommesso l'esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta *quaestio* ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell'omessa valutazione di una risultanza istruttoria.

7. Il settimo motivo di ricorso lamenta la «Nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per vizio motivazionale, avendo la Corte d'Appello



di Milano rigettato il quinto motivo di impugnazione proposto dal dottore [REDACTED] [REDACTED] avverso la sentenza di primo grado senza nulla argomentare sul suo nucleo essenziale che riguarda(va) l'erroneità della statuizione secondo cui, ai fini della determinazione della quota di utile spettante a ciascun associato, occorre tenere conto delle ritenute, come se queste ultime potessero essere considerate una componente del reddito conseguito dall'associato medesimo». Si assume che, come ampiamente dedotto ed argomentato dall'odierno ricorrente sia nell'atto di appello sia nei successivi scritti difensivi, come, del resto, anche nel corso del giudizio di primo grado, le ritenute suddette non possono essere considerate una componente del reddito conseguito dall'associato.

7.1. Questa doglianza si rivela fondata nei sensi di cui appresso.

Essa intende denunciare, nella sostanza (da valorizzarsi nell'esercizio del potere/dovere di autonoma qualificazione della censura attribuito a questa Corte. *Cfr.*, Cass., SU. 24/07/2013, n. 17931), un *error in procedendo*, essenzialmente *sub specie* di assenza di qualsivoglia motivazione, ad opera della corte distrettuale, sul nucleo essenziale di un motivo di gravame (il quinto motivo di appello).

È doveroso ricordare, allora, che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del 22 maggio 2012, n. 8077, hanno affermato che, in tutti i casi accomunati dalla natura processuale del vizio denunciato dal ricorrente e dalla sua interdipendenza con l'interpretazione da dare ad una domanda o ad un'eccezione di parte, l'oggetto dello scrutinio che è chiamato a compiere il giudice di legittimità (a differenza di quel che accade con riferimento agli *errores in iudicando* denunciati a norma dell'art. 360, comma 1, n. 3], cod. proc. civ.) non è costituito dal contenuto della decisione formulata nella sentenza (che segna solo il limite entro cui la parte ha interesse a dedurre il vizio processuale), bensì direttamente dal modo in cui il processo si è svolto, ossia dai fatti processuali che quel vizio possono aver provocato. Pertanto, è del tutto naturale che la Corte di cassazione debba prendere essa stessa cognizione di quei fatti, sempre però che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità «alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite



dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo della corte», e quindi anche nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr., nello stesso senso, anche la più recente Cass. n. 16028 del 2023, la quale ha puntualizzato pure che non diverso ragionamento debba condurre a ritenere ammissibile, nei sensi e nei limiti suddetti, la denuncia che lamenti l'erronea lettura, da parte del giudice di merito, di un motivo di gravame, ove diretta a far valere altro tipo di *error in procedendo*, quale quello per rappresentato dal fatto che, per effetto di tale erronea lettura, il giudice non si sia pronunciato sul motivo di appello realmente veicolato nell'atto).

Fermo quanto precede, il ██████ nella specie, ha assolto l'onere processuale, di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., di specifica indicazione del motivo di appello suddetto e delle argomentazioni in esso esposte, riproducendone il contenuto essenziale (cfr. pag. 33 e ss.) concernente l'asserita erroneità della statuizione del tribunale secondo cui, ai fini della determinazione della quota di utile spettante a ciascun associato, si sarebbe dovuto tenere conto delle ritenute, come se queste ultime potessero essere considerate una componente del reddito conseguito dall'associato medesimo (cfr. pag. 26-27 dell'atto di appello con cui il dott. ██████ il dott. ██████ ed all'Avv. ██████ – questi ultimi due, successivamente, avevano transatto la lite con lo Studio – avevano lamentato «*Controparte ha altresì aggiunto di non volere affatto ripetere "i crediti di imposta attribuiti ai tre associati per trasparenza ex art. 5 T.U.I.R.", giacché "lo Studio non avrebbe avuto – e non ha – alcun interesse ad avanzare una simile illogica e assurda – oltre che insostenibile – pretesa [...]. Analizzando, però, le tabelle di calcolo alla base della quantificazione degli importi erroneamente riconosciuti in favore di ██████ e i conteggi di ██████ stessa, si evince chiaramente che il preteso sbilancio a favore dell'associazione professionale è dato proprio e unicamente dal valore delle ritenute, che, nei conteggi dare e avere, l'attrice appunto mette a debito degli esponenti. Insomma, sono proprio le ritenute che creano lo sbilancio e che sono oggetto della condanna da parte del Giudice di prime cure, che ha dunque palesemente errato, nel condannare gli*



esponenti alla restituzione di qualcosa [le ritenute] che la stessa attrice ha radicalmente escluso rientrare nella propria domanda. Del resto, non potrebbe essere altrimenti visto che, come ampiamente dedotto dagli esponenti nel corso del giudizio di primo grado [v., da ultimo, Memoria di replica a p. 12 e ss.], le ritenute non hanno alcun rapporto con l'utile di conto economico, sul quale non possono incidere. Se la loro attribuzione ai soci è dovuta per legge, nessuna norma ne impone la restituzione e controparte, non solo non l'ha richiesta, ma ha correttamente affermato che una tale pretesa sarebbe stata giuridicamente inammissibile». Nella comparsa conclusionale, poi, l'odierno ricorrente aveva ulteriormente chiarito che «la definizione dei rapporti di debito/credito tra una associazione professionale e un proprio associato, in ragione della propria misura di partecipazione all'utile valorizzato dall'associazione medesima, non può dipendere dalle ritenute attribuite ex lege all'associato. Tale attribuzione, infatti, dovuta per legge secondo la percentuale di partecipazione agli utili spettante a ciascun associato, non ha nulla a che vedere con la quantificazione dell'utile di esercizio spettante all'associato medesimo e, dunque, si pone su tutt'altro piano rispetto a tale qualificazione. Insomma, arriva a valle di quest'ultima e non a monte della stessa»).

Posto, allora, che la sentenza oggi impugnata ha disatteso il quinto motivo di gravame affermando, soltanto, che lo stesso «*appare infondato, in quanto, dalla lettura dell'atto di citazione, ben si comprende che l'azione è stata svolta a titolo di restituzione di indebito, in relazione agli utili assegnati agli associati in eccesso rispetto a quanto di loro spettanza*», risulta evidente l'assenza di qualsivoglia puntuale motivazione, da parte della corte territoriale, relativamente allo specifico, riportato contenuto essenziale della doglianza sottopostale.

Il motivo in esame, dunque, va accolto e la suddetta sentenza va cassata con rinvio. Benché, infatti, nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l'assenza di motivazione su un motivo



di appello, la Corte di cassazione possa evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito ove si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (*cf.* Cass. n. 21968 del 2015; Cass. n. 17416 del 2023), nell'odierna vicenda, tuttavia, proprio la necessità di accertamenti (chiaramente fattuali) ulteriori finalizzati a verificare le concrete modalità del conteggio operato dal tribunale per quantificare l'importo ritenuto dovuto dal [REDACTED] alla odierna parte controricorrente, impedisce a questa Corte di poter sopperire all'assenza di motivazione predetta.

8. L'ottavo motivo di ricorso, infine, rubricato «*Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avuto riguardo all'art. 37 dei patti associativi ed agli artt. 24, comma 4, e 2289 c.c. in punto di liquidazione della quota*», contesta gli assunti con cui la corte territoriale ha confermato la decisione assunta dal giudice di prime cure circa il non spettare alcunché al [REDACTED] a titolo di liquidazione della propria quota.

8.1. Questa doglianza si rivela infondata per l'affatto dirimente ragione che le associazioni tra professionisti costituite ai sensi della legge n. 1815 del 1939 traggono la loro disciplina dalla volontà delle parti e, nella specie, sono state proprio queste ultime a regolare il rapporto tra esse intercorso facendo espresso rinvio, tramite l'art. 37 dei patti associativi (a tenore del quale «*Per quanto non espressamente contemplato in questi Patti Associativi, si applicheranno le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni*») alla disciplina delle associazioni (non, dunque, come pretenderebbe il ricorrente, alla disciplina delle società semplici e, in particolare, all'art. 2289 cod. civ.) contenuta nel codice civile, il cui art. 24, ultimo comma, sancisce che «*Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione*».

9. In conclusione, dunque, l'odierno ricorso del dott. [REDACTED] [REDACTED] deve essere accolto limitatamente al suo settimo motivo, dichiarandosene inammissibili il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto ed infondati gli altri. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione al motivo



accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per il conseguente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso del dott. [REDACTED] [REDACTED] limitatamente al suo settimo motivo, dichiarandone inammissibili il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto ed infondati gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per il conseguente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 22 aprile 2026.

Il Presidente
Massimo Falabella

